

# **COMUNE DI MEDA**

## **PROVINCIA DI MILANO**

### **REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE**

*Approvato con deliberazione n. 33 del Consiglio Comunale in data 27 settembre 1999*

#### **CAPO I**

##### **Disposizioni Generali**

##### **ART. 1**

###### Definizione del servizio

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

##### **ART. 2**

###### Disciplina del servizio

Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.  
Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme comunitarie, alle leggi dello Stato e alle leggi regionali vigenti.

##### **ART. 3**

###### Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 7 comma 1°, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
  - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile.
4. Nei casi di cui al comma 3°, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio. In caso di decadenza o esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3°, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

## **ART. 4**

### Condizioni di esercizio

1. Non è ammesso in capo a un medesimo soggetto il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4°, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
4. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.

L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

## **ART. 5**

### Riconoscibilità delle vetture

Le autovetture in servizio devono essere contraddistinte da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della licenza e di targa e lo stemma del Comune.

Il contrassegno sarà collocato in modo visibile a mezzo di apposita targa o autoadesivo.

## **ART. 6**

### Operatività del servizio

Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

## **ART. 7**

### Commissione consultiva comunale ex art.4 comma 4 Legge 21/92

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale procede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di una apposita Commissione così composta:

- a) dal Dirigente dell'area Vigilanza Urbana, con funzione di presidente;
- b) dal responsabile dell'Ufficio Polizia Amministrativa;
- c) da n. 2 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
- d) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei lavoratori del noleggio maggiormente rappresentative a livello locale;
- e) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;
- f) da un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap;

2. La commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione, articolata per argomenti e sottoscritta da almeno n. 3 dei suoi componenti.

3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente;

4. La Commissione dura in carica quattro anni. Sino alla nomina della nuova commissione rimangono vigenti in capo alla stessa le competenze istituzionali alla stessa attribuite;

5. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il dirigente può avocare a se i poteri e le funzioni della Commissione stessa.

## **CAPO II**

### **Professione di Noleggiatore**

#### **ART. 8**

##### Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada e che rispondano ai seguenti requisiti di idoneità:

- a) Non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
- b) Non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lett. a). Nei casi di cui alla lett. a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativo;
- c) Superamento dell'esame per l'accertamento delle idoneità professionale all'esercizio del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 15 L.R. 20/95.

#### **ART. 9**

##### Accessi alla professione di noleggiatore

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio;
2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

## **CAPO III**

### **Autorizzazione all'esercizio**

#### **ART. 10**

##### Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

#### **ART. 11**

##### Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
  - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
  - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
  - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
  - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'amministrazione comunale;
  - f) indicazione delle disposizioni previste dalla legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo;
  - g) dimostrazione dell'avvenuta iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea (art. 6 legge 21/92).

## **ART. 12**

### Titoli oggetto di valutazione

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio è assegnato il seguente punteggio:
    - a) diploma di maturità punti 3;
    - b) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 1 a semestre fino a un massimo di quattro semestri.
    - c) conoscenza di lingua straniera punti 2 per ogni lingua.
  2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
  3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata tenuto conto dei titoli di preferenza secondo l'ordine gerarchico seguente:
    - a) a colui che abbia la residenza nel comune di Meda da più tempo;
    - b) al più anziano di età.
- Qualora i criteri suindicati non siano sufficienti si farà riferimento alla data di arrivo della domanda al protocollo generale o se spedita tramite servizio postale, alla data di spedizione.

## **ART. 13**

### Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il titolo verrà rilasciato con provvedimento adottato dal dirigente del settore Vigilanza Urbana, sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui all'art. 7;
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione:
  - a) del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore;
  - b) della disponibilità del veicolo (proprietà o leasing), nonché della disponibilità dell'autorimessa nel Comune di Meda, da comprovare, da parte dell'istante entro novanta giorni dalla notifica della comunicazione di assegnazione del titolo, a pena di decadenza;
3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore secondo la normativa vigente.

## **ART. 14**

### Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale, previa presentazione di autocertificazione riguardante la sussistenza dei requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore;
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento e in particolare in caso di mancato inizio dell'attività entro sei mesi dal rilascio della stessa.

## **ART. 15**

### Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio per atto tra vivi a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 6, L. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - a) sia titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - c) sia diventato permanentemente inabile o inidoneo servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno

degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 9. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso;

3. Il Dirigente dispone il trasferimento dell'autorizzazione per l'atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) Il contratto di cessione dev'essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) dev'essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente alle indicazioni dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;
- c) Il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 8.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

## **CAPO IV**

### **Esercizio del servizio**

#### **ART. 16**

##### Caratteristiche delle autovetture

Il servizio é esercitato con autovetture aventi caratteristiche definite dagli artt. 85 D.L.gs. n. 285/92 e 244 D.P.R. n. 495/92.

#### **ART. 17**

##### Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine di due giorni, al competente ufficio comunale.

#### **ART. 18**

##### Acquisizione della corsa

Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o sede del vettore, e/o negli spazi o aree pubbliche appositamente delimitate dall'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11 L. 21/95.

#### **ART. 19**

##### Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
  - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
  - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
  - e) consegnare al competente ufficio del comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del

- veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
  - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
  - h) rilasciare al cliente la ricevuta e l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
  - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
  - b) portare animali propri in vettura;
  - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
  - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
  - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
  - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

## **ART. 20**

### Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
- a) fumare in vettura;
  - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
  - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

## **ART. 21**

### Collaborazione alla guida

I titolari di autorizzazione all'esercizio di noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 10.

## **ART. 22**

### Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

## **ART. 23**

### Trasporto handicappati

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

## **ART. 24**

### Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti; entro i limiti previsti dal secondo comma e stabilite prima dell'inizio del servizio;
2. Il Consiglio Comunale, su proposta della Commissione di cui all'art. 7 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio.

## **ART. 25**

### Contachilometri

1. I veicoli adibiti a servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale;
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

## **ART. 26**

### Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

1. Il Dirigente autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
  - a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel comune;
  - b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal comune ai sensi dell'art. 5;
  - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
  - d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e dev'essere conservata a bordo di quest'ultimo.

## **ART. 27**

### Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale (Ufficio Commercio/Polizia Amministrativa, via Isonzo 6/b, Meda tel. 0362/396415) o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il Dirigente Area Vigilanza, sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo e il n. di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

## **CAPO V**

### **Vigilanza sul servizio**

#### **ART. 28**

##### Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli uffici e da agenti di polizia di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **ART. 29**

##### Idoneità dei mezzi adottati nel servizio

1. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi addetti al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dal Dirigente Area Vigilanza;
2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento;
3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui l'art. 15, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la prestazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza;
4. Le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo;
5. E' fatto obbligo di sottoporre ogni sei mesi le autovetture adibite al servizio al controllo dei gas di scarico previsto dall'articolo 5 L.R. 16.12.91 n. 36 secondo le modalità ivi descritte.

#### **ART. 30**

##### Sanzioni

1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 200.000 ad un massimo di € 2.000.000 per le seguenti violazioni:
  - a) violazione dell'art. 4, comma 3, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
  - b) violazione dell'art. 5, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
  - c) violazione dell'art. 9, comma 2, per la mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo;
  - d) violazione dell'art. 14, comma 1, per la mancata vidimazione annuale dell'autorizzazione;
  - e) violazione dell'art. 17, comma 2, per la mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine ivi previsto;
  - f) violazione degli obblighi di cui all'art. 19, comma 1, punti d) g) h) i) e comma 2, punti da a) ad f);
  - g) mancata segnalazione dei guasti al contachilometri prevista all'art. 25, comma 2;
  - h) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali cui indirizzare i reclami, come previsto dall'art. 27, comma 2.
2. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo;
3. La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 della L.R. 15.04.1995, n. 20, comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La sospensione è disposta dal Dirigente sentita la commissione consultiva comunale di cui all'art. 4, comma 4, della Legge n. 21/92 (art. 8 del presente Regolamento);
4. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, ai sensi del comma 4, comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Dirigente, sentita la commissione;
5. Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivano da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.

## **ART. 31**

### Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa e in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni e dalle leggi regionali n. 90 del 05.12.1983 così come modificato dalla L.R. 04.06.84 n. 27.

## **ART. 32**

### Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

1. Il presente Regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizi pubblici non di linea sono sottoposti alla preventiva approvazione della Giunta regionale della Lombardia;
2. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente di cui alla delibera C.C. n. 104 del 1.10.87 e ogni disposizione comunale in contrasto con lo stesso, fatte salve le disposizioni concernenti il servizio di autonoleggio mediante autobus.